CAMERA DEI DEPUTATI N. 4425

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

OLIVIERI, CAMBURSANO, CAROTTI, DANIELI, GAMBALE, MELONI, ORLANDO, PISCITELLO, SCOZZARI, VELTRI, DI CAPUA

Nuove norme in materia di esame delle parti

Presentata il 22 dicembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il modello di processo penale vigente nella legislazione italiana, in base al codice di rito entrato in vigore il 24 ottobre 1989, è ispirato al modello accusatorio. Come è ben noto, tale modello è a sua volta ispirato ai princìpi di oralità e pubblicità ed affida al giudice una potestà esclusivamente decisoria ed al pubblico ministero una funzione di azione ed investigazione nell'ambito di un ruolo di parte; esso implica, peraltro, la disponibilità delle prove in capo alle parti, principio codificato dall'articolo 190 del codice di procedura penale, e che la prova si forma nel contraddittorio tra le stesse, svolto di fronte al giudice del dibattimento. Come conseguentemente prevede l'articolo 526 del codice di rito, il giudice non può utilizzare, ai fini della decisione, prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel corso del dibattimento. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge sono inutilizzabili, ossia inidonee ad essere usate ai fini probatori, e tale loro qualità è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

L'applicazione del principio della formazione della prova nel corso del dibattimento, tuttavia, può dar luogo ad inconvenienti di non poco conto ai fini di un efficace esercizio dell'azione penale – e, quindi, della soddisfazione dell'interesse pubblico alla tutela penale – nei casi in cui, nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, siano state raccolte dichiarazioni da parte dell'imputato o di persone imputate in un procedimento connesso. Deve infatti tenersi presente che l'esame di tali soggetti è altro dalla testimonianza, in quanto il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice, di attenersi alle prescrizioni date da questi per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità, con l'unica eccezione di non essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale. L'esame, invece, è un mezzo di prova che si assume su richiesta o consenso di parte, richiesta che, nel caso accennato, sarà verosimilmente avanzata dalla parte pubblica, ossia dal pubblico

ministero, in riferimento alle dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

Il vigente testo dell'articolo 513 del codice di procedura penale, come recentemente modificato dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 267, prevede peraltro che se l'imputato è contumace, assente, ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame il giudice dispone, a richiesta di parte, la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, senza peraltro che tali dichiarazioni possano essere usate nei confronti di altri senza il loro consenso (comma 1) e che, per quanto riguarda le dichiarazioni rese da imputati in procedimenti per reati commessi, sempre a richiesta di parte, il giudice dispone l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale o ancora l'esame in altro modo previsto dalla legge con la garanzia del contraddittorio. Peraltro se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, il giudice, su richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti quando, per fatti e circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione; se il dichiarante si avvale della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni solo con l'accordo delle parti.

Tale disciplina, tuttavia, non sembra prendere in sufficiente considerazione la natura delle dichiarazioni rese al pubblico ministero, che sono propedeuticamente e sistematicamente connesse, in qualunque ipotesi, alla loro utilizzazione nel corso del dibattimento ai fini della formazione della prova. Occorre pertanto considerare più da vicino il profilo della responsabilità del dichiarante che, già nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, assume una posizione che in qualche misura condiziona lo sviluppo e l'esito del procedimento e, quindi, non rende dichiarazioni che possono essere considerate neutre. Tale profilo di responsabilità deve inoltre essere valutato anche in riferimento al proficuo svolgimento dell'esercizio dell'azione penale da pare dell'organo della pubblica accusa, tematica che, come già accennato, investe profili di interesse pubblico di assoluto rilievo.

L'articolo 1 della proposta di legge sottoposta alla vostra attenzione introduce quindi, nel codice penale, nell'ambito dei reati conto l'amministrazione della giustizia, la fattispecie del rifiuto da parte dell'imputato in procedimenti collegati o connessi di sottoporsi all'esame sulle dichiarazioni già rese in precedenza nei confronti di terzi. Tale comportamento è sanzionato con la reclusione da due a cinque anni. Coerentemente alle finalità della norma incriminatrice descritta, è peraltro prevista una causa di non punibilità qualora nel corso del procedimento penale il dichiarante si sottoponga all'esame prima della chiusura del dibattimento.

Gli articoli 2 e 3 recano il necessario coordinamento processuale della norma penale introdotta all'articolo 1, prevedendo, tra l'altro, che l'indagato e l'imputato dichiaranti sono tenuti a sottoporsi all'esame testimoniale sui fatti su cui non si sono avvalsi della facoltà di non rispondere se le parti intendono utilizzare le loro dichiarazioni nel procedimento o in procedimenti connessi o collegati, con ciò creando il presupposto per l'applicazione della fattispecie incriminatrice prevista all'articolo 1. È conseguentemente previsto che i predetti soggetti devono essere avvertiti della conseguenze del rifiuto di sottoporsi all'esame testimoniale.

La presente proposta di legge intende quindi da un lato disincentivare comportamenti che potrebbero facilmente prestarsi a strumentalizzazioni di ogni sorta e dall'altro assicurare il corretto esercizio delle facoltà attribuite a ciascuna parte nel dibattimento, ai fini della corretta impostazione del rapporto processuale e dello svolgimento del dibattimento in coerenza con il principio accusatorio cui è ispirato il codice di rito. Se ne auspica pertanto una sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 374-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 374-*ter*. — *(Rifiuto di sottoporsi all'esame)*. – *1*. L'imputato nel procedimento penale e le persone imputate in un procedimento connesso che, fino alla chiusura del dibattimento, rifiutino di sottoporsi all'esame sulle dichiarazioni rese in precedenza nei confronti dei terzi sono puniti con la reclusione da due a cinque anni ».

ART. 2.

1. All'articolo 64 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. La persona deve inoltre essere avvertita che se si avvale della facoltà di non rispondere sarà tenuta a sottoporsi all'esame nei casi previsti dal comma 3-*ter*, e delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi all'esame.

3-*ter*. Ferma restando la facoltà di non rispondere sulle circostanze che potrebbero comportare la contestazione di nuovi fatti costituenti reato o comunque aggravare la propria posizione processuale, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato che abbiano reso dichiarazioni che le parti intendano utilizzare nei confronti di altri soggetti, nello stesso procedimento o in procedimenti connessi o collegati, sono tenuti a sottoporsi all'esame sui fatti su cui non si sono avvalsi della facoltà di non rispondere ».

ART. 3.

1. All'articolo 490 del codice di procedura penale, dopo la parola: « esame » sono aggiunte le seguenti: « salvo quanto previsto dall'articolo 513 ».

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.